



Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale

Atto del Governo 325

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	325	
Titolo:	Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale	
Norma di delega:	Articolo 6 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109	
Numero di articoli:		
	Senato	Camera
Date:		
presentazione:	4 novembre 2021	4 novembre 2021
annuncio:	11 novembre 2021	10 novembre 2021
assegnazione:	10 novembre 2021	10 novembre 2021
termine per l'espressione del parere:	10 dicembre 2021	10 dicembre 2021
Commissioni competenti :	1 ^a Affari Costituzionali e 5 ^a Bilancio	I Affari Costituzionali, IX Trasporti e V Bilancio
Rilievi di altre commissioni:	8 ^a Lavori pubblici e comunicazioni	

Presupposti normativi

L'articolo 5 del decreto-legge 82/2021 ha istituito l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale a tutela degli interessi nazionali nel campo della cibersicurezza.

Ai sensi del successivo articolo 6, l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia sono definiti da un apposito regolamento.

Il regolamento di cui al comma 1 è adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e, per i profili di competenza, del COPASIR, sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC). Il medesimo regolamento disciplina la composizione e l'organizzazione del Comitato tecnico-scientifico (art. 7, comma 1-bis).

Si ricorda che l'articolo 17 della L. n. 400 del 1988 disciplina il potere regolamentare dell'esecutivo, individuando una precisa tipologia dei regolamenti del Governo, riconoscendo la categoria dei regolamenti ministeriali ed interministeriali. La disposizione ha dettato anche una disciplina formale dei regolamenti stabilendo che essi sono adottati con DPR, su deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio di Stato. I regolamenti sono sottoposti al visto e alla registrazione della Corte dei Conti e sono pubblicati in *Gazzetta Ufficiale*.

Contenuto

L'**articolo 1**, che apre il Titolo I *Disposizioni e principi generali*, reca le **principali definizioni** dei termini e degli acronimi utilizzati nel provvedimento in esame, al fine di agevolarne la lettura.

L'**articolo 2** definisce l'oggetto del Regolamento, ossia la **disciplina** dell'organizzazione e il **funzionamento** dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, nonché la relativa

[Regolamento](#)

[Articoli 1 e 2
Definizioni e
oggetto del
regolamento](#)

macrostruttura.

L'**articolo 3** dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri **elenca** i principi cui l'attività dell'Agenzia dovrà ispirarsi, nell'ottica del più efficace conseguimento dei suoi scopi istituzionali e delle **direttive** del Presidente del Consiglio.

Articolo 3
Principi ispiratori

Sul piano generale, si osserva che questa disposizione riprende lo spirito di fondo di una corrente legislativa ormai consolidata nel nostro ordinamento, volta a recepire in norme scritte **principi** e **buone pratiche amministrative** e **manageriali** attente al **raggiungimento** di **obiettivi** piuttosto che alla rigida precisione ordinamentale e all'attribuzione di specifiche prerogative a individui.

Basti qui ricordare l'art. 1, comma 1, della legge n. **241** del **1990** (come modificato dalla legge n. 11 del 2005) secondo cui "l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di **economicità**, di **efficacia**, di **imparzialità**, di **pubblicità** e di **trasparenza** secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitari"; e l'art. 2, comma 1, del **codice dell'amministrazione digitale** (decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni), ai sensi del quale Stato, regioni e province autonome "assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le **modalità più appropriate** e nel modo **più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti** le tecnologie dell'informazione e della comunicazione".

Inoltre, la **relazione illustrativa** spiega esplicitamente che il modello organizzativo preso a esempio nella redazione del presente schema è quello della **Banca d'Italia**, la quale a sua volta – per sua stessa natura ed esperienza – ha recepito e sviluppato linee operative e gestionali tese al risultato. Sul [sito istituzionale della Banca d'Italia](#) si legge – infatti – che essa "è impegnata nell'adeguamento dei propri assetti organizzativi, con lo scopo di accrescere la qualità, l'economicità e l'efficienza dei servizi offerti al Paese, in sintonia con le trasformazioni della realtà economica e finanziaria e con le potenzialità offerte dall'innovazione tecnologica".

L'elenco dei principi ispiratori è nel comma **2**, lett. da **a**) ad **h**) e si tratta di concetti e nozioni che in parte si intrecciano tra loro. Si ricorda che i "valori" dei dipendenti pubblici sono richiamati in primo luogo dalla Costituzione (artt. 1, 28, 54, 97 e 98):

a) **Autonomia** e **responsabilizzazione**, in relazione al corretto uso delle risorse, al migliore conseguimento dei risultati attesi e al massimo livello di adesione ai principi, ai valori e alla missione dell'agenzia stessa.

b) **Efficienza** e **razionale impiego** delle **risorse** disponibili. Per "risorse disponibili" qui devono intendersi quelle sia umane, sia finanziarie, sia strumentali.

c) **Imparzialità** e **trasparenza** dell'azione amministrativa, nel rispetto della disciplina sulla sicurezza. Anche qui – come accennato – sono ripresi i principi generali già presenti nella legge n. 241 del 1990.

d) Ottimale **valorizzazione** del **capitale umano** attraverso la corretta valutazione dei risultati conseguiti, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale delle proprie risorse umane e garantendo pari opportunità alle lavoratrici e ai lavoratori.

In questo principio si rinviene chiara eco dell'art. **1** del decreto legislativo n. **165** del **2001**, come modificato dalla legge n. 183 del 2010. Vi si legge infatti, al **comma 1**, lett. **a**) e **c**) che l'obiettivo è di accrescere l'**efficienza** delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici; e di realizzare la migliore utilizzazione delle **risorse umane** nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la **formazione** e lo **sviluppo professionale** dei **dipendenti**, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo **pari opportunità alle lavoratrici** e ai **lavoratori** nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica.

e) Contrasto delle situazioni di **conflitto d'interesse**, dei fenomeni di **corruzione** e infiltrazione della **criminalità organizzata**. Questo principio ispiratore appare **ricognitivo** di norme e criteri già presenti nell'ordinamento (v. la legge n. **190** del **2012**, c.d. Severino).

Le **ultime tre lettere** dell'articolo in commento costituiscono specificazione e conferma dei principi che si sono venuti illustrando, con la precisazione che, verosimilmente, l'enfasi posta dal testo su taluni profili – quali la flessibilità e la semplificazione dei processi di lavoro – sono dovuti (come spiega la relazione illustrativa) alla **natura stessa del campo d'intervento** che spesso richiede **rapidità** di **valutazione** e **tempi** di **reazione ristretti**.

f) **Flessibilità** e **innovazione tecnologica** poste a supporto dei processi gestionali.

g) **Semplificazione** dei processi di lavoro ed **essenzialità** dei percorsi amministrativi, chiarezza degli obiettivi assegnati a ciascuna figura professionale ed efficacia delle

soluzioni organizzative da adottare, che privilegino il lavoro per processi e di gruppo e la gestione per progetti, specie per le attività a termine di carattere innovativo e di particolare rilevanza e complessità;

h) Sviluppo dei **sistemi informativi** a supporto delle decisioni e **pieno utilizzo** delle potenzialità delle tecnologie digitali.

L'**articolo 4**, che apre il Titolo II *Organi, strutture e funzioni*, definisce la struttura organizzativa dell'Agenzia.

Articolo 4
Struttura
dell'Agenzia

Per quanto riguarda gli **organi** dell'agenzia il regolamento (**comma 1**) fa rinvio a quelli individuati dall'articolo 6, comma 2, del D.L. 82/2011, ossia:

- **Direttore generale;**
- **Collegio dei revisori dei conti.**

Lo stesso articolo 6, comma 2, fa riferimento anche ad un terzo organo, il **Vicedirettore generale**, le funzioni del quale sono demandate anch'esse al regolamento in esame.

Il **comma 2** definisce gli uffici di livello dirigenziale generale, denominati Servizi generali, articolati in Divisioni.

Ai sensi del **comma 3** i **Servizi**, sono istituiti nel **numero di 7**, entro i limiti massimi di 8 di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge. I Servizi sono **strutture di livello dirigenziale generale**, a presidio di ambiti di notevole ampiezza e complessità, che sono direttamente correlati alle funzioni e alle politiche generali dell'Agenzia. I Servizi sono posti alle dipendenze del Direttore generale ed operano sulla base degli indirizzi dallo stesso forniti.

Le **Divisioni** sono istituite per la gestione di un insieme omogeneo di tematiche e macro-processi. Queste operano, di norma, all'interno dei Servizi e, in ragione della complessità delle funzioni svolte, possono anche rivestire la natura di **strutture di livello dirigenziale non generale** (Divisioni di maggiore complessità). In tale ipotesi, è previsto che possano essere istituite - secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge - nel numero **massimo di 30**. In sede di prima applicazione, **fino alla rideterminazione della dotazione organica** da effettuarsi ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto-legge, non possano essere istituite più di **24 Divisioni di maggiore complessità (comma 4)**.

La dotazione organica dell'Agenzia, in sede di prima applicazione, è stabilito in un massimo di 300 unità, così ripartite:

- fino a un massimo di 8 unità di livello dirigenziale generale;
- fino a un massimo di 24 unità di livello dirigenziale non generale;
- fino a un massimo di 268 unità di personale non dirigenziale.

La dotazione organica può essere rideterminata con DPCM, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse finanziarie destinate alle spese per il personale.

L'art. 17, comma 8, del decreto-legge 82/2021, in relazione alla fase di prima applicazione del decreto e di avvio dell'Agenzia, prevede l'avvalimento di un nucleo di personale, non superiore al 30 per cento della dotazione organica complessiva iniziale, di unità appartenenti ad altre amministrazioni (tra cui DIS, MISE, AgID)

Per i profili di maggiore dettaglio relativi ai Servizi e alle Divisioni, è previsto (**comma 5**) che gli stessi siano definiti con provvedimenti del Direttore generale, nel quale siano stabiliti: il numero delle Divisioni; le funzioni e le rispettive competenze; le dotazioni di risorse umane e strumentali; la loro eventuale riorganizzazione, nonché la eventuale costituzione di:

- gruppi di progetto, studio o ricerca;
- strutture di missione temporanea di livello dirigenziale;
- unità di progetto non aventi natura dirigenziale.

Per gli ultimi due organismi si prevede che siano istituiti nell'ambito della dotazione organica dell'Agenzia.

Ai sensi del **comma 6** nell'ambito di un Servizio, laddove la complessità delle tematiche trattate richieda la previsione di una specifica figura manageriale, può essere prevista la posizione di Vice Capo Servizio. Come per i Servizi, e secondo i medesimi criteri, può essere prevista la posizione di Vice Capo Divisione. In entrambi i casi a queste posizioni è preposto personale dell'Agenzia.

Infine, sempre con provvedimento del Direttore generale, sono disciplinati i casi di sostituzione, in caso di assenza o impedimenti, dei titolari dei Servizi e delle Divisioni (**comma 7**).

L'**articolo 5** disciplina le **funzioni** e i **poteri** del **Direttore generale** dell'Agenzia.

Articolo 5
Direttore

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge, il Direttore

generale è il diretto referente del Presidente del Consiglio e dell'Autorità delegata in materia di cybersicurezza, se istituita, e ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e, come aggiunto dallo schema di regolamento, ne ha la rappresentanza esterna (**commi 1 e 2**).

generale
dell'Agenzia

Inoltre, il Direttore generale

- cura i rapporti con le pubbliche amministrazioni nazionali e con i soggetti pubblici e privati, con le istituzioni, gli organismi e le agenzie dell'Unione europea, nonché con le organizzazioni estere ed internazionali,
- svolge le funzioni di segretario del Comitato interministeriale per la cybersicurezza e vi partecipa anche con funzioni di consulenza, proposta e vigilanza;
- partecipa alle riunioni del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), per quanto riguarda la gestione delle situazioni di crisi di natura cibernetica a supporto del Presidente del Consiglio dei ministri;
- presiede il Nucleo per la Cybersicurezza (NCS), il Tavolo di coordinamento interministeriale nell'ambito del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, il Comitato tecnico di raccordo (CTR) il Comitato tecnico-scientifico (CTS) istituiti presso l'Agenzia.
- sottoscrive i contratti, ove non siano espressamente delegati i Capi dei Servizi competenti, ovvero altro personale dell'Agenzia.

Oltre alle suddette funzioni, il Direttore generale svolge i compiti relativi al funzionamento interno dell'Agenzia ed in particolare adotta, sentito il Vice direttore generale (**comma 3**):

- i provvedimenti necessari per il funzionamento dell'Agenzia;
- la pianificazione strategica dell'Agenzia, individuando gli obiettivi da conseguire da parte dei Capi servizi;
- le nomine, promozioni, assegnazioni, trasferimenti e incarichi del personale; i provvedimenti relativi all'impiego delle risorse strumentali;
- il bilancio preventivo e consuntivo.

Inoltre, il Direttore generale assicura gli indirizzi del CID e l'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organismi che presiede.

Il Direttore generale nello svolgimento delle sue funzioni, è supportato dal Gabinetto nonché dagli altri Servizi e articolazioni dell'Agenzia (**comma 4**).

Inoltre, il Direttore generale può istituire una o più strutture di supporto per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. Di tali strutture di *staff* lo schema di regolamento ne individua due possibili: una segreteria particolare e un ufficio relazioni esterne e comunicazione (**comma 5**).

Il trattamento economico del direttore generale è disciplinato nell'ambito del regolamento del personale dell'Agenzia, di cui all'articolo 12 comma 1, del decreto-legge 82/2021 (**comma 6**). Si veda in proposito l'art. 115 dello schema di regolamento all'esame delle competenti commissioni parlamentari (A.G. 326) che demanda la definizione del trattamento economico del Direttore generale e del Vice Direttore ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che ne prevede l'equiparazione, sulla base delle funzioni svolte e dei livelli di responsabilità rivestiti, a quello in godimento da parte, rispettivamente, del Direttore generale e del Vice Direttore generale della Banca d'Italia

L'**articolo 6** disciplina le **funzioni del Vice Direttore generale dell'Agenzia**, al quale è attribuito il ruolo di coadiuvare il Direttore generale nella direzione dell'ente e di sostituirlo nei casi di assenza o impedimento.

Articolo 6 Vice
Direttore
generale
dell'Agenzia

E quindi previsto che, oltre alle funzioni vicarie, il Vice Direttore generale, sulla base di apposito provvedimento del Direttore generale possa esercitare tutte le specifiche funzioni attribuitegli; sovrintendere e coordinare i Servizi e le altre articolazioni dell'Agenzia. Sulla base di specifica delega del Direttore generale, inoltre, può presiedere il Nucleo per la Cybersicurezza, il Tavolo Perimetro, il Comitato tecnico di raccordo e il Comitato tecnico-scientifico.

Ai fini dell'esercizio delle funzioni del Vice Direttore generale, e prevista, infine, l'istituzione, a diretto supporto, di una o più articolazioni, istituite con provvedimento del Direttore generale.

In caso di assenza o impedimento del Vice direttore, il Direttore generale individua con proprio provvedimento un Capo servizio con funzioni vicarie.

Per il trattamento economico del Vice Direttore si veda sopra l'articolo 5.

L'**articolo 7** reca la disciplina del **Collegio dei revisori dei conti**, cui spetta il compito di esercitare i poteri di controllo sull'attività dell'Agenzia.

Articolo 7
Collegio dei
revisori dei conti

Il Collegio è composto da:

- un magistrato della Corte dei conti, in servizio o in quiescenza, che lo presiede;
- un componente effettivo, designato dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- un ulteriore componente effettivo e un componente supplente, scelti entrambi tra soggetti, in servizio o in quiescenza, appartenenti ai ruoli della magistratura amministrativa, contabile o dell'Avvocatura dello Stato, ovvero tra professori universitari ordinari di contabilità pubblica o discipline similari o tra alti dirigenti dello Stato.

Il presidente e i componenti del Collegio, nominati con provvedimento del Direttore generale dell'Agenzia, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. I loro compensi sono stabiliti con successivo DPCM su proposta del Direttore generale. Essi sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio.

Dal punto di vista delle **funzioni del Collegio**, il presente schema di regolamento provvede a riportare un'elencazione di quelle principali, rimettendo a una clausola residuale l'individuazione delle ulteriori funzioni del Collegio.

In particolare il Collegio:

- effettua il riscontro degli atti della gestione finanziaria e formula le proprie osservazioni;
- svolge, almeno una volta ogni tre mesi, verifiche di cassa e di bilancio;
- esprime, in apposita relazione, parere sul progetto di bilancio preventivo, e sul rendiconto annuale;
- esercita ogni altra funzione ad esso attribuita dalla normativa vigente.

L'**articolo 8** reca norme sul sistema di controllo dell'Agenzia e, in particolare, sul funzionamento dell'**organismo indipendente di valutazione**, di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Articolo 8
Organismo
indipendente di
valutazione

L'**Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)** è un soggetto nominato in ogni amministrazione pubblica dall'organo di indirizzo politico-amministrativo. Può essere costituito in forma collegiale con tre componenti o in forma monocratica.

L'OIV monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi; valida la Relazione sulla performance a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali; garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi nonchè dell'utilizzo dei premi; propone, sulla base del sistema di misurazione e valutazione, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi.

L'OIV è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica, supporta l'amministrazione sul piano metodologico e verifica la correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa e individuale: in particolare formula un parere vincolante sull'aggiornamento annuale del Sistema di misurazione e valutazione. Promuove l'utilizzo da parte dell'amministrazione dei risultati derivanti dalle attività di valutazione esterna delle amministrazioni e dei relativi impatti ai fini della valutazione della performance organizzativa. I componenti degli Organismi indipendenti di valutazione sono nominati da ciascuna amministrazione (singolarmente o in forma associata) tra i soggetti iscritti all'Elenco nazionale.

Dal punto di vista della composizione, la norma rimette al provvedimento di nomina del Direttore generale la scelta sulla composizione monocratica o collegiate dello stesso.

Come si legge nella relazione illustrativa, "tale scelta è stata determinata in considerazione del primo avvio dell'Agenzia e, dunque, dell'esigenza di poter adeguare la natura monocratica o collegiate dell'OIV alla graduale crescita dell'ente, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal decreto-legge e dal sistema di *governance* dell'Agenzia".

L'OIV esercita le attribuzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 150/2009.

Tra queste si ricordano:

- il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità controlli interni;
- la comunicazione tempestiva delle criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica;
- la validazione della Relazione sulla performance;
- la proposta all'organo di indirizzo politico-amministrativo, della valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi;
- la promozione e l'attestamento dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e

all'integrità

- la verifica dei risultati promozione delle pari opportunità.

Per l'esercizio di tali funzioni, l'OIV si avvale di una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, costituita con provvedimento del direttore generale.

Al Vice direttore generale è attribuito il compito di raccordarsi con l'OIV, anche ai fini di coordinarne l'attività con le articolazioni dell'Agenzia.

Il **diritto di accesso** dell'OIV a tutti gli atti, documenti, sistemi informativi in possesso dell'amministrazione utili all'espletamento dei propri compiti, nonché l'accesso ai luoghi all'interno dell'amministrazione, può essere esercitato solo nei **limiti** previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, e dalle leggi a tutela della **sicurezza nazionale**, con particolare riguardo allo spazio cibernetico, e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di classifiche di segretezza.

L'**articolo 9** stabilisce l'istituzione del **Comitato di Vertice**. Tale Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità delegata, ove istituita, e composto dai vertici dell'Agenzia - il Direttore generale e il Vice Direttore generale - costituisce la sede istituzionale riservata alle **decisioni strategiche** comprese, tra l'altro, quelle relative all'organizzazione e al funzionamento dell'Agenzia.

Articolo 9
Comitato di
Vertice

Si ricorda che - al contempo - ai sensi dell'articolo 2 del D.L. 82/23021, il Presidente del Consiglio dei ministri è l'autorità al vertice dell'architettura della sicurezza cibernetica, in quanto è a lui attribuita in via esclusiva l'alta direzione e la responsabilità generale delle politiche di cibersicurezza (comma 1). Ai sensi del comma 2, il Presidente del Consiglio, ai fini dell'esercizio delle competenze di responsabilità generale e dell'attuazione della **strategia nazionale** di cibersicurezza, impartisce le direttive per la cibersicurezza ed emana le disposizioni per **l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia** per la cybersicurezza nazionale, **previo parere del Comitato interministeriale per la cibersicurezza**.

L'**articolo 10** dispone, poi, l'istituzione di un **Comitato di coordinamento e programmazione**. La costituzione di tale organismo interno è volta ad assicurare l'unitarietà di azione e l'allineamento informativo tra i Servizi in merito agli indirizzi e le decisioni strategiche concernenti l'organizzazione, il funzionamento e le attività dell'Agenzia.

Il Comitato è composto dal Direttore generale, dal Vice Direttore generale e dai Capi dei Servizi o da loro delegati. Inoltre, alle riunioni del Comitato può essere invitato a partecipare, in funzione degli argomenti da trattare, anche altro personale dell'Agenzia. Il Comitato è convocato e presieduto dal Direttore generale.

Articolo 10
Comitato di
coordinamento
e
programmazione

L'**articolo 11** disciplina la composizione ed il funzionamento del **Comitato tecnico-scientifico (CTS)**, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1-*bis*, del decreto-legge 82/2021.

Articolo 11
Comitato
tecnico-
scientifico

Tale disposizioni ha previsto l'istituzione di un Comitato tecnico-scientifico, presso l'Agenzia, con funzioni di consulenza e di proposta, anche ai fini dell'esercizio di determinati compiti dell'Agenzia, ed in particolare quelli di raccordo e collaborazione con università, istituti di ricerca, strutture private anche di altri Paesi, progetti dell'Unione europea.

Il Comitato è presieduto dal Direttore generale dell'Agenzia, o da un dirigente da lui delegato ed è composto da personale della stessa Agenzia nonché da qualificati rappresentanti dell'industria, degli enti di ricerca, dell'accademia e delle associazioni del settore della sicurezza. Tali componenti sono designati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

La composizione e l'organizzazione del Comitato tecnico-scientifico sono disciplinate secondo modalità e i criteri da definirsi con il regolamento di organizzazione dell'Agenzia.

Per la partecipazione al Comitato tecnico-scientifico non sono previsti gettoni di presenza, compensi o rimborsi di spese.

Il CTS ha i **compiti** di promuovere la collaborazione con il sistema dell'università e della ricerca e con il sistema produttivo nazionale, nonché di supportare le iniziative pubblico-private in materia di cybersicurezza. Ad esso possono essere sottoposte questioni in materia di sviluppo di competenze, innovazione, partecipazione a programmi e progetti di ciber sicurezza nazionali ed internazionali, comunicazione e promozione della consapevolezza in materia di cybersicurezza, formazione e qualificazione, Centro nazionale di coordinamento, nonché ogni altra tematica individuato dal Direttore generale.

Per quanto riguarda la **composizione**, il Comitato è presieduto dal Direttore generale, ovvero dal Vice Direttore generale o da un dirigente dell'Agenzia, e che vi partecipi:

- personale dell'Agenzia, in numero non superiore a quattro;
- quattro dirigenti, preferibilmente individuati tra quelli chiamati a riferire in via immediata e diretta al vertice gerarchico, in rappresentanza dell'industria operativa negli ambiti di attività dell'Agenzia, comprese le piccole e medie imprese;
- quattro professori universitari ordinari o equivalenti, in rappresentanza del sistema dell'università e della ricerca; i
- un esponente di associazioni del settore della sicurezza delle aziende strategiche del Paese.

Quali **requisiti** per la nomina, si prevede che gli stessi debbano possedere indiscussa competenza, a livello nazionale e internazionale, negli ambiti di attività dell'Agenzia, in particolare nel contesto della definizione e dell'attuazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico, industriale e scientifico, della formazione e qualificazione delle risorse umane, della promozione e diffusione della cultura della cibersicurezza, nonché riscontrabili requisiti di onorabilità.

I componenti del Comitato sono designati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato di Vertice, su proposta del Direttore generale. Essi restano in carica per 2 anni e possono essere rinnovati, con la medesima procedura, per un ulteriore anno. Non sono previsti compensi di alcun Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno ed è convocato dal Presidente o anche su richiesta di almeno tre componenti esterni all'Agenzia.

L'**articolo 12** – in attuazione dell'art. 6 del decreto-legge n. 82 del 2021 ([qui il relativo dossier](#)) – declina l'**impianto organizzativo** dell'Agenzia, in larga misura ricollegandosi a diversi dei principi ispiratori già illustrati a proposito dell'art. 3.

Articolo 12
Organizzazione

Si ricorda che il citato art. 6 reca, al comma 1: "L'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia sono definiti da un apposito regolamento che ne prevede, in particolare, l'articolazione fino ad un numero massimo di **otto** uffici di livello dirigenziale generale, nonché fino ad un numero massimo di trenta articolazioni di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle risorse finanziarie destinate all'Agenzia ai sensi dell'articolo 18, comma 1.

La disposizione in commento individua, entro tali limiti, i **Servizi** dell'Agenzia, prevedendone **sette** e indicandone la denominazione e le relative funzioni.

Si tratta in particolare, dei seguenti:

- a) **Gabinetto;**
- b) **Autorità e sanzioni;**
- c) **Certificazione e vigilanza;**
- d) **Operazioni;**
- e) **Programmi industriali, tecnologici, di ricerca e formazione;**
- f) **Risorse umane e strumentali;**
- g) **Strategie e cooperazione.**

I diversi compiti sono specificati nel dettaglio dalla disposizione, a cui si rinvia per una compiuta descrizione.

Varrà qui la pena sottolineare solo che le **funzioni** dell'Agenzia di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 82 del 2021 sono in gran parte affidate ai Servizi **Autorità e sanzioni, Certificazione e vigilanza e Operazioni.**

La predisposizione della **strategia nazionale di cibersicurezza** è compito del Servizio Strategie e cooperazione.

Con particolare riferimento al tema degli **attacchi cybernetici** (definiti nel decreto-legge n. 82 "situazioni di crisi" e in questo testo "eventi cybernetici di natura critica"), i compiti di supporto al **Nucleo per la cibersicurezza** (di cui all'art. 8 del citato decreto-legge n. 82) sono attribuiti al Servizio Operazioni, salva la segreteria del Nucleo, propria del Gabinetto.

L'**articolo 13** prevede l'adozione di un **codice etico** dell'Agenzia, con provvedimento del Direttore generale, che individui i principi guida del comportamento dei dipendenti di ruolo e di tutti coloro che operino, a qualsiasi titolo, presso l'Agenzia. Al fine di vigilare sull'osservanza del codice, è prevista l'istituzione di un un **garante del codice etico.**

Articolo 13
Codice etico

L'**articolo 14** dà facoltà al Direttore generale di istituire **comitati e commissioni**, anche al di fuori delle strutture ordinarie dell'Agenzia (Servizi e divisioni).

Articolo 14
Comitati e
commissioni

Tali organismi hanno il compito di assicurare l'efficace svolgimento di attività che possano richiedere temporaneamente l'apporto di conoscenze, competenze e professionalità diversificate. È previsto che vi possano partecipare anche soggetti estranei alla pubblica amministrazione.

L'**articolo 15** fissa a Roma la **sede principale** dell'Agenzia.

[Articolo 15 Sedi dell'Agenzia](#)

È prevista la possibilità di istituire **sedi secondarie** da parte del Comitato di Vertice, su proposta del Direttore generale.

In merito ai criteri, esse possono essere stabilite, in Italia, per motivate esigenze istituzionali, finalizzate, in particolare, a rafforzare il rapporto con il sistema delle università e della ricerca e con il sistema industriale nazionale, nel rispetto dei vincoli di bilancio e tenuto conto della dotazione organica dell'Agenzia.

In relazione allo svolgimento delle funzioni dell'Agenzia di natura internazionale la possibilità di distaccare apposite unità presso enti e istituzioni dell'Unione europea ovvero, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, presso le Ambasciate e le Rappresentanze italiane operanti nel contesto dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali.

L'**articolo 16**, che apre il Titolo III *Disposizioni transitorie e finali*, richiama il potere del Direttore generale di adottare i **provvedimenti** necessario all'**attuazione delle funzioni dell'Agenzia**, ivi inclusi regolamenti e disciplinari.

[Articolo 16 Provvedimenti di attuazione dell'Agenzia](#)

L'**articolo 17** reca **disposizioni di carattere transitorio**, prevedendo che, in sede di prima applicazione e sino al raggiungimento della dotazione organica complessiva (si veda in proposito sopra all'articolo 4) prevista dall'art. 12, comma 4, [*da intendersi del D.L. 82/2021*], l'organizzazione dell'Agenzia viene disposta progressivamente, con particolare riferimento alle modalità di attivazione delle sue articolazioni interne. Tale meccanismo di gradualità è demandato ad un provvedimento del direttore generale, adottato, secondi criteri di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

[Articolo 17 Disciplina transitoria](#)

Infine, l'**articolo 18** disciplina l'entrata in vigore, che viene fissata al giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

[Articolo 18 Entrata in vigore](#)

Contesto di riferimento

In considerazione dell'accresciuta esposizione alle minacce cibernetiche si è imposta nell'agenda nazionale ed internazionale la necessità di sviluppare, in tempi brevi, idonei e sempre più stringenti meccanismi di tutela.

A livello di Unione europea la **direttiva (UE) 2016/1148 del 6 luglio 2016** reca misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (c.d. direttiva NIS - Network and Information Security) al fine di conseguire un "livello elevato di sicurezza della rete e dei sistemi informativi in ambito nazionale, contribuendo ad incrementare il livello comune di sicurezza nell'Unione europea".

[Direttiva NIS](#)

La direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 65 del 18 maggio 2018, che detta quindi la cornice legislativa delle misure da adottare per la **sicurezza delle reti e dei sistemi informativi** ed individua i soggetti competenti per dare attuazione agli obblighi previsti dalla direttiva NIS.

Successivamente, il decreto-legge n. 105 del 2019 è stato adottato al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, attraverso l'istituzione di un **perimetro di sicurezza nazionale cibernetica** e la previsione di misure volte a garantire i necessari standard di sicurezza rivolti a minimizzare i rischi. Talune modifiche sono state apportate, a tale provvedimento, dal decreto-legge n. 162 del 2019, in materia di proroga dei termini e altre disposizioni sulla pubblica amministrazione.

[Perimetro di sicurezza cibernetica](#)

In attuazione del decreto-legge n. 105 sono stati definiti in particolare il DPCM 30 luglio 2020, n. 131, che ha dettato criteri e modalità per l'individuazione dei soggetti inclusi nel perimetro nazionale di sicurezza cibernetica, e il DPCM 14 aprile 2021, n. 81 che definisce le modalità per la notifica nel caso di incidenti riguardanti beni ITC.

La sicurezza cibernetica è compresa tra i progetti finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

[La sicurezza cibernetica nel PNRR](#)

In particolare la Cybersecurity è uno dei 7 investimenti della Digitalizzazione della pubblica amministrazione, primo asse di intervento della componente 1 "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA" compresa nella Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo".

All'investimento, volto alla creazione ed al rafforzamento delle infrastrutture legate alla protezione cibernetica del Paese a partire dalla attuazione della disciplina prevista dal perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, sono destinati ca. 620 milioni di euro di cui

241 per la creazione di una infrastruttura per la cybersicurezza; 231 per il rafforzamento delle principali strutture operative del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica PNSC; 15 per il rafforzamento delle capacità nazionali di difesa informatica presso il ministero dell'Interno, Difesa, Guardia di Finanza, Giustizia e Consiglio di Stato.

L'intervento si articola in 4 aree principali:

- rafforzamento dei presidi di front-line per la gestione degli *alert* e degli eventi a rischio verso la PA e le imprese di interesse nazionale;
- consolidamento delle capacità tecniche di valutazione e *audit* della sicurezza dell'*hardware* e del *software*;
- potenziamento del personale delle forze di polizia dedicate alla prevenzione e investigazione del crimine informatico;
- implementazione degli asset e delle unità incaricate della protezione della sicurezza nazionale e della risposta alle minacce *cyber*.

Il Piano prevede, tra l'altro, l'individuazione di un **nuovo organismo per la sicurezza informatica nazionale** per guidare l'architettura nazionale generale della cybersicurezza: "Nell'ambito delle capacità previste, tale autorità contribuirebbe alla creazione di programmi di accelerazione per le PMI e le start-up in materia di cybersicurezza, alla direzione delle pertinenti attività di ricerca e all'individuazione del punto di contatto nazionale con le controparti europee pertinenti nell'ambito dello scudo informatico dell'UE (ad esempio, la rete e i centri di competenza in materia di cybersicurezza e i centri di condivisione e analisi delle informazioni)".

Anche alla luce di tali previsioni con il decreto-legge n. 82 del 2021 è stata definita la **governance del sistema nazionale di sicurezza cibernetica** che ha al suo vertice il Presidente del Consiglio dei ministri cui è attribuita l'alta direzione e la responsabilità generale delle politiche di cybersicurezza e a cui spetta l'adozione della relativa strategia nazionale e la nomina dei vertici della nuova Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare alla Autorità delegata per il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica le funzioni che non sono a lui attribuite in via esclusiva. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC), organismo con funzioni di consulenza, proposta e vigilanza in materia di politiche di cybersicurezza.

L'**Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN)** è istituita a tutela degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.

L'Agenzia è disciplinata dalle norme del decreto e dalle fonti alle quali si fa rinvio per gli ulteriori aspetti. In particolare, si ricorda che il decreto-legge prevede l'adozione dei seguenti regolamenti:

- regolamento di organizzazione e funzionamento (art. 6, comma 3);
- regolamento di contabilità (art. 11, comma 3);
- regolamento sulle procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture per le attività finalizzate alla sicurezza (art. 11, comma 4);
- regolamento del personale (art. 12, comma 8).

Tutti i citati regolamenti sono adottati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Con il DPCM 16 settembre 2021 (in attuazione dell'art.17, comma 5, del DL 82/2021) sono stati definiti i termini e le modalità del trasferimento di funzioni, beni strumentali e documentazione dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

L'Agenzia ha **sede in Roma** ed il regolamento di organizzazione può prevedere l'istituzione di **sedi secondarie** (art. 6, co. 2, lett. c)).

Gli organi dell'Agenzia sono costituiti dal **Direttore generale**, che rappresenta l'organo di gestione, e dal **Collegio dei revisori dei conti**, quale organo di controllo interno (art. 5, comma 3 e art. 6, comma 2).

In particolare il direttore generale è il legale rappresentante dell'Agenzia ed è il diretto referente del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorità delegata. Si precisa altresì che egli è gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale dell'Agenzia.

Il direttore dell'Agenzia è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 2, co. 1, lett. c) ed è scelto dallo stesso tra le categorie tra cui può essere nominato il segretario generale della Presidenza del Consiglio (art. 18, co. 2, L. n. 400 del 1988), ossia: magistrati

L'architettura della sicurezza cibernetica nazionale

Agenzia per la cybersicurezza nazionale

delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, avvocati dello Stato, dirigenti generali dello Stato ed equiparati, professori universitari di ruolo ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione. La disposizione richiede altresì il possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione dei processi di innovazione.

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 5 agosto 2021, ha deliberato su proposta del Presidente Mario Draghi, la nomina del prof. Roberto Baldoni a direttore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Nella seduta del 16 settembre 2021 è stata deliberata la nomina della dottoressa Annunziata Ciardi quale Vice direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, .

L'incarico del direttore ha una durata massima di 4 anni e può essere rinnovato per un massimo di ulteriori 4 anni. Il comma 3 dell'articolo 5, a tale riguardo, fa riferimento anche alla figura del vice direttore generale, per il cui incarico è stabilita la medesima durata.

Se provenienti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165 del 2001, il direttore generale ed il vice direttore sono collocati fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, secondo gli ordinamenti di appartenenza.

Le funzioni del direttore generale e del vicedirettore generale sono disciplinate nel regolamento di organizzazione dell'Agenzia (art. 6, co. 2, lett. a).

Per quanto riguarda il collegio dei revisori dei conti, non è specificata la composizione, né la durata in carica, né è indicato a chi ne spetti la designazione, rinviando per la composizione ed il funzionamento del collegio interamente al regolamento (art. 6, co. 2, lett. b).

L'Agenzia è articolata in uffici di livello dirigenziale generale, che il decreto stabilisce nel numero massimo di otto e in uffici di livello dirigenziale non generale, fino ad un massimo di trenta (art. 6, comma 1).

L'articolo 7 del D.L. 82/2021 determina le funzioni della Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Essa è qualificata quale Autorità nazionale, ai fini del complesso di relazioni e funzioni disegnato dalle norme europee ed interne, incluse quelle di certificazione della cibersicurezza.

In tale quadro, predispone in primo luogo la strategia nazionale di cibersicurezza; assume compiti finora attribuiti a diversi soggetti, quali il Ministero dello sviluppo economico, la Presidenza del Consiglio, il Dipartimento delle informazioni e della sicurezza, l'Agenzia per l'Italia digitale; promuove iniziative per lo sviluppo di competenze e capacità. Presso l'Agenzia sono inoltre trasferiti il CSIRT italiano (ora CSIRT Italia: l'acronimo sta per *Computer Security Incident Response Team*) e il Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN).

Senato: Dossier n. 478

Camera: Atti del Governo n. 325

18 novembre 2021

Senato	Servizio Studi del Senato	Studi1@senato.it - 066706-2451	 SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	 CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Trasporti	st_trasporti@camera.it - 066760-2614	 CD_trasporti